

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1978, n. 35

Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali ⁽¹⁾

(b.u. 12 settembre 1978, n. 44)

Titolo I

Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia

Capo I

Disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni

Art. 1

Finalità

L'attività fieristica è libera. La Provincia garantisce la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi ⁽²⁾.

Art. 2

Tipologie delle manifestazioni fieristiche

1. Ai fini di questa legge per "manifestazioni fieristiche" s'intendono le attività commerciali limitate nel tempo e svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, finalizzate alla presentazione e alla promozione o alla commercializzazione di beni e di servizi, allestite in idonei complessi espositivi e destinate a visitatori generici nonché ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

2. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- a) "fiere generali": manifestazioni senza limitazione merceologica, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti. Le fiere generali sono aperte al pubblico;
- b) "fiere specializzate": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione. Le fiere specializzate sono riservate agli operatori professionali, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- c) "mostre-mercato": manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti. Le mostre-mercato sono aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali ⁽³⁾.

Art. 3

omissis ⁽⁴⁾

Art. 4

Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche assumono le qualifiche di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica nonché alla provenienza degli espositori e dei visitatori ⁽⁵⁾.

Art. 5

omissis ⁽⁶⁾

Art. 6 - Art. 7

omissis ⁽⁷⁾

Art. 8

Comunicazione della manifestazione fieristica

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono organizzare una manifestazione fieristica in provincia di Trento presentano al servizio provinciale competente in materia di commercio la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. La comunicazione è presentata direttamente o inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione della manifestazione fieristica sono riportati:

- a) i dati relativi al soggetto organizzatore, e cioè la denominazione o le generalità;
- b) la denominazione della manifestazione;
- c) il luogo, il periodo di effettuazione nonché l'orario di apertura;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) ogni altro elemento individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 4 ai fini dell'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale o locale. Nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione atta a dimostrare che il soggetto organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il servizio provinciale competente in materia di commercio esamina le comunicazioni pervenute per verificarne la completezza, chiedendo eventuali informazioni integrative. Se riscontra una difformità tra la qualifica assunta ai sensi dell'articolo 4 e i criteri stabiliti ai sensi del medesimo articolo, il servizio provinciale competente in materia di commercio comunica l'esatta qualifica al soggetto interessato.

4. La manifestazione può essere effettuata decorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione o dall'invio delle informazioni integrative, se richieste. Nel caso di manifestazione a carattere locale i termini previsti da questo comma e dal comma 3 sono ridotti della metà.

5. I soggetti organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

6. Le strutture in cui sono svolte le manifestazioni fieristiche devono essere idonee sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

7. A fini statistici i soggetti organizzatori trasmettono alla Provincia, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati consuntivi relativi alla manifestazione stessa.

8. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche promuovendo il confronto tra gli operatori ⁽⁸⁾.

Art. 9 - Art. 13
omissis ⁽⁹⁾

Art. 14
Calendario delle manifestazioni fieristiche

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 8, la Provincia predispose periodicamente, a fini conoscitivi e promozionali, il calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche.

2. In relazione ad ogni manifestazione fieristica, nel calendario provinciale delle manifestazioni fieristiche sono riportati i seguenti dati:

- a) denominazione della manifestazione;
- b) soggetto organizzatore;
- c) luogo, periodo di svolgimento e orario di apertura;
- d) tipologia e qualifica della manifestazione;
- e) tipologie merceologiche interessate.

3. Se i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche intendono chiedere l'inserimento nel calendario nazionale delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, la comunicazione relativa alla manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata ai sensi dell'articolo 8 al servizio provinciale competente in materia di commercio entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione ⁽¹⁰⁾.

Art. 15
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 16
Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale. A tal fine i dipendenti addetti alla vigilanza sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento e hanno libero accesso ai complessi espositivi dove si svolge la manifestazione fieristica ⁽¹²⁾.

Art. 17
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.

2. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 900 a 9.000 euro.

4. La violazione dell'obbligo d'invio dei dati consuntivi relativi alla manifestazione fieristica, previsto dall'articolo 8, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 euro.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi da 1 a 4 sono applicate nella misura di un terzo di quella ivi prevista se la violazione accertata riguarda manifestazioni fieristiche locali.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio.

8. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia ⁽¹³⁾.

Art. 18
omissis ⁽¹⁴⁾

Capo II *Promozione delle fiere, mostre ed esposizioni*

Art. 19 - Art. 27
omissis ⁽¹⁵⁾

Capo III *Norme transitorie*

Art. 28 - Art. 29
omissis ⁽¹⁶⁾

Titolo II *Ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali*

Art. 30 - Art. 31
omissis ⁽¹⁷⁾

Titolo III *Disposizioni finanziarie*

Art. 32 - Art. 34
omissis ⁽¹⁸⁾

NOTE

- (1) Vedi anche il capo II della l.p. 17 maggio 1991, n. 8.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 37 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (3) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (4) Articolo abrogato dall'art. 37 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (6) Articolo abrogato dall'art. 37 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (7) Articoli abrogati dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 3 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 8 dello stesso art. 8.
- (9) Articoli abrogati dall'art. 8, comma 7 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (10) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (11) Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (13) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (14) Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (15) Articoli abrogati dall'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.
- (16) Articoli abrogati dall'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.
- (17) Articoli abrogati dall'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.
- (18) Articoli abrogati dall'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.